



COMUNITÀ MONTANA DI VALLE CAMONICA

REGOLAMENTO COMPRENSORIALE PER LA RACCOLTA DEI FUNGHI EPIGEI

Legge 23 Agosto 1993 n. 352 e Legge Regionale 5 dicembre 2008 n. 31, titolo VIII, e s.m.i.

**Approvato dall'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica
con Deliberazione n. 8 in data 02/05/2024**

I N D I C E

- Art. 1** – Identificazione territoriale
 - Art. 2** – Usi civici,consuetudini,tradizioni
 - Art. 3** – Modalità di raccolta
 - Art. 4** – Quantità
 - Art. 5** – Autorizzazioni alla raccolta
 - Art. 6** – Destinazione degli introiti
 - Art. 7** – Vigilanza
 - Art. 8** – Sanzioni
 - Art. 9** – Orario di raccolta
 - Art. 10** – Raccolta nel Parco Regionale dell’Adamello
 - Art. 11** – Procedure nel Parco Nazionale dello Stelvio
 - Art. 12** – Entrata in vigore
 - Art. 13** – Norme transitorie
-

1 ART. 1 – Identificazione territoriale

Il territorio dei Comuni interessati dal presente Regolamento, coincidente con il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, viene individuato come unico comprensorio omogeneo ai fini della raccolta dei funghi in tutte le loro molteplici varietà.-

ART. 2 – Usi civici, consuetudini, tradizioni

L'esistenza degli usi civici, conservata nelle consuetudini e nelle tradizioni delle popolazioni residenti in montagna, riguarda anche i prodotti del sottobosco che rappresentano una componente e fonte rilevante dell'economia locale, come viene espressamente riconosciuto dalle leggi precitate.-

Tali antichi diritti vengono riconosciuti nel successivo art. 5.

ART. 3 – Modalità di raccolta

- 1)** In tutto il territorio della Comunità Montana di Valle Camonica la raccolta avviene secondo le modalità previste dalla legge 352/93 e secondo le disposizioni di cui all'art. 98 della L.R. 5 dicembre 2008 n. 31 e s.m.i.;-
- 2)** La raccolta è vietata nei casi previsti dall'art. 100 della L.R. 31/08 e s.m.i..-

ART. 4 – Quantità

Il limite giornaliero pro-capite è determinato in Kg. 3, salvo che tale limite sia superato da un unico esemplare.-

ART. 5 – Autorizzazione alla raccolta

- 1)** La raccolta dei funghi nel territorio della Comunità Montana di Valle Camonica, così come individuato dall'art. 1 del presente Regolamento, è subordinata all'esibizione della ricevuta di avvenuto pagamento di un contributo indicante il giorno o il periodo di riferimento.

- 2) Il contributo spettante per la raccolta su tutto il territorio dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica è il seguente:

PERIODO DI VALIDITÀ	COSTO	VALIDITÀ
giornaliero	€ 10	1 gg.
Settimanale	€ 25	7 gg
mensile	€ 50	30 gg
annuale	€ 80	1 gennaio – 31 dicembre

- 3) Il versamento avviene tramite:

- Bollettino postale;
- Bonifico bancario;
- Versamento diretto presso i soggetti autorizzati dalla Comunità Montana;
- Utilizzo di apposita applicazione informatica

I contenuti obbligatori della causale di versamento sono:

L.R. 31/2008 art. 97 e successive modifiche ed integrazioni – Contributo per la raccolta dei funghi epigei

Valido dal..... al.....

Nel territorio della Comunità Montana di Valle Camonica

Cognome..... Nome..... Comune

di Residenza:

- 4) Richiamato l'art. 2 del presente Regolamento e prendendo atto che la maggior parte dei boschi della Valle Camonica sono soggetti a usi civici di varia natura e che i medesimi boschi risultano tutti gestiti tramite Piani di Assestamento silvo-pastorali, sono esentati dal pagamento del contributo i proprietari di boschi ed i titolari di diritti di uso civico sui boschi dei Comuni della Comunità Montana di Valle Camonica, così come individuati nei Piani di Assestamento dei beni silvo-pastorali dei Comuni e delle proprietà collettive e, sul terreno, dai segni di confine delle particelle assestamentali.-

ART. 6 – Destinazione degli introiti

I proventi derivanti dai permessi di cui all'art. 5 e quelli derivanti dalle sanzioni di cui all'art. 8, in seguito a delega espressa con apposita convenzione sottoscritta dai Comuni, sono introitati per conto dei Comuni dalla Comunità Montana di Valle Camonica, la quale tratterrà le somme utili alla copertura delle spese generali per il servizio di quantificazione e raccolta dei contributi, per la stampa dei manifesti divulgativi e promozionali del presente Regolamento e per l'organizzazione di corsi micologici specifici e di iniziative didattiche; le somme rimanenti verranno annualmente liquidate a seguito di delega dei Comuni soci ai Consorzi Forestali, in proporzione alla superficie boscata totale dei Comuni aderenti così come quantificata nel Piano di Indirizzo Forestale e riportato nella tabella in calce.-

I proventi potranno essere liquidati ai Consorzi Forestali in seguito a predisposizione di un progetto annuale di iniziative, che dovrà ricevere il nullaosta da parte della Comunità Montana. Le iniziative dovranno essere eseguite entro 12 mesi ed essere debitamente rendicontate alla Comunità Montana.

In caso di mancata presentazione di progettualità, le somme residue saranno liquidate proporzionalmente ai rimanenti Consorzi Forestali.

I contributi dovranno comunque essere utilizzati in conformità disposizioni di cui al comma 1, art. 104, della L.R. 31/08 e s.m.i. e, in particolare, alle seguenti attività previste dall'allegato 1) alla DGR X/3826 del 24/07/2015:

- a) interventi di miglioramento ambientale sul territorio, tutela del patrimonio boschivo e della biodiversità e valorizzazione delle risorse naturali;
- b) attività di informazione concernente aspetti della conservazione e tutela ambientale, nonché attività didattiche in materia ambientale e micologica;
- c) interventi di trattamento e governo del bosco volti al miglioramento della produzione fungina;
- d) ripristino e miglioramento di strade V.A.S.P. esistenti, nonché sistemazione e manutenzione dei sentieri;
- e) prevenzione degli incendi boschivi;
- f) espletamento delle funzioni di vigilanza;
- g) espletamento di funzioni amministrative.-

ART. 7 – Vigilanza

La vigilanza sull'applicazione e sul rispetto del presente Regolamento è affidata ai Carabinieri Forestale, alla Polizia Provinciale, agli organi di polizia locale montana e rurale, alle Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 28.02.2008, n. 9 "Nuova disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica" ed ai dipendenti della Comunità Montana, della Provincia, dei Comuni e degli Enti di gestione in possesso della qualifica di agenti di polizia giudiziaria.-

ART. 8 – Sanzioni

Per quanto concerne le violazioni del presente Regolamento si applicano integralmente quelle previste dall'art. 110 della L.R. 31/08 e s.m.i. e, all'interno del Parco dell'Adamello, quelle previste dal Titolo III "Sanzioni amministrative" della L.R. 86/83.-

ART. 9 – Orario di raccolta

La raccolta dei funghi è consentita dall'alba al tramonto.-

ART. 10 – Raccolta nel Parco Regionale dell'Adamello

- 1)** La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Regionale dell'Adamello, è regolamentata come segue:
 - è vietata nella Zona di Riserva Naturale Integrale "Val Rabbia e Val Gallinera", nelle Zone di Riserva Naturale Orientata "Alto CadinoVal Fredda", "Lago d'Arno" e "Val Gallinera-Aviolo", nella Zona di Riserva Naturale Parziale Morfopaesistica e Biologica "Adamello", nelle Zone di Riserva Naturale Parziale Biologica "Torbiera del Tonale" e "Torbiera di Val Braone".
 - nel restante territorio del Parco dell'Adamello la raccolta dei funghi è regolamentata come prescritto dal presente Regolamento.
- 2)** Il presente Regolamento viene adottato quale Regolamento d'Uso ai sensi degli artt. 11 e 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Regionale dell'Adamello approvato con D.G.R. 24 marzo 2005 n° 7/21201 e modificato con D.G.R. n. 1403 del 21/02/2014 e ai sensi dell'art. 6, comma 1, lett. b) del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Naturale dell'Adamello approvato con D.C.R. 22 novembre 2005 n° 8/74.

ART. 11 – Procedure nel Parco Nazionale dello Stelvio

La raccolta dei funghi nel territorio del Parco Nazionale dello Stelvio (parte del territorio dei Comuni di Ponte di Legno, Temù, Vione e Vezza d'Oglio) non

soggiace alle disposizioni del presente Regolamento ma a specifiche norme dell'Ente gestore del Parco.

ART. 12 – Entrata in vigore

- 1)** Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'esecutività della Deliberazione di approvazione da parte dell'Assemblea della Comunità Montana di Valle Camonica, e previa pubblicazione per 15 giorni all'albo pretorio della Comunità Montana, ed è vincolante per tutti i Comuni aderenti;
- 2)** Le modifiche del costo del contributo di cui all'art. 5 del presente Regolamento potranno essere approvate con Deliberazione di Giunta Esecutiva della Comunità Montana.-

ART. 13 – Norme transitorie

Al fine dell'applicazione del presente Regolamento per tutto quanto in esso non espressamente indicato si applicano le norme della Legge 23 Agosto 1993 n° 352 e della Legge Regionale 31/08 e s.m.i..-
